"REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE", IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

1. PREMESSA GENERALE

L'I.S.E.E è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed è regolato dalla legislazione statale con criteri unificati (DPCM 5/12/2013 N. 159 art. 2)

La determinazione e l'applicazione dell'I.S.E.E per le prestazioni sociali agevolate costituisce "livello essenziale" delle prestazioni.

In relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato il Comune può prevedere, accanto all'I.S.E.E., ulteriori criteri di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali (DPCM art. 1), in tal caso, gli ulteriori criteri di selezione sono stabiliti all'interno dei singoli regolamenti o provvedimenti relativi agli specifici servizi o alle specifiche prestazioni.

2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente "Regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate", d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", d'ora in poi DPCM, come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono
 essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con
 agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle
 rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Il Regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Castelmassa;

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate, offerte dal Comune di Castelmassa:

A - servizi e prestazioni sociali

• Erogazione di contributi economici, ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, pasti a domicilio), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, buoni spesa, buoni pasto, ...,

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, Case di Riposo, R.S.A, Centri Diurni),
- Erogazione I.C.D Regione Veneto
- Altro

<u>C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio</u>

- Assistenza educativa domiciliare,
- Comunità educative,
- Nidi,
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia,
- Scuole dell'infanzia,
- Trasporto scolastico,
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti

4. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad

usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- I) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

5. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

<u>Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.</u>

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un <u>ISEE corrente</u>, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

6. NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per anziani non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari. Gli utenti degli stessi servizi non accreditati sostengono la retta determinata dal gestore.

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari, che è riferita alla contribuzione per le sole spese alberghiere (alimentazione, pulizia ambienti, riscaldamento).

Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.

Nel caso in cui l'utente del servizio o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi accreditati o la copertura del costo del servizio non accreditato, l'utente presenta una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto nell'art. 5, comma 4, relativo alle prestazioni agevolate sociosanitarie.

Nei regolamenti comunali relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti devono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta e il mantenimento, comunque, a favore dell'anziano e del disabile di una quota per spese personali pari al 25% del minimo INPS nel caso di servizio residenziale, del 50% in caso di servizio diurno e di assistenza domiciliare.

7. DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione
- e) l'I..S.E.E. iniziale
- f) l'I.S.E.E. finale;
- g) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

8. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel primo anno di introduzione dell'ISEE prevista dal DPCM, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente erogante non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si procederà alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe.

Si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

9. NORME TRANSITORIE

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall'Ente erogante, sulla base dei criteri in vigore antecedentemente al DPCM.